COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 312 / 2019

OGGETTO: CHIUSURA DEL PUNTO NASCITA DELL'OSPEDALE OGLIO PO. TUTELA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL T.A.R. LOMBARDIA NUMERO 949/2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO LEGALE ANTONINO RIZZO DI CREMONA . DETERMINA A CONTRARRE – C.I.G.ZEA2B0B727

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.6/2019 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 26/02/2019, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2019, ad oggetto "Esame ed approvazione del piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021", e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n.145 in data 10/12/2019 ad oggetto "CHIUSURA DEL PUNTO NASCITA DELL'OSPEDALE OGLIO PO. ATTO D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 1 LETT. D) D. LGS. 50/2016 FINALIZZATO ALLA TUTELA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA) N. 00949/2018 DEL 14/05/2019" nella quale è stata espressa la volontà di impugnare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – n. 00474/2018 REG.PROV.COLL. n. 00949/2018 REG. RIC. del 14/05/2019 avanti al Consiglio di Stato, demandando al Responsabile del Settore Amministrativo l'individuazione di idoneo Studio Legale al quale conferire incarico sia per l'eventuale rappresentanza dell'Ente in giudizio sia per la propedeutica ed afferente consulenza legale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 punto n. 1;

Dato atto che,come precisato nel citato atto deliberativo, l'impugnativa dovrà essere proposta congiuntamente dai Comuni di Casalmaggiore, Viadana, Bozzolo, Gussola, Sabbioneta, Martignana di Po, Commessaggio, San Martino dell'argine, Pomponesco, Torricella del Pizzo, Casteldidone, Rivarolo del Re ed Uniti, Spineda, San Giovanni in

Croce, Solarolo Rainerio, San Martino del Lago, Piadena, Drizzona, Gazzuolo, Rivarolo Mantovano e Dosolo, avendo già operato congiuntamente in primo grado;

Preso atto dell'attuale quadro giuridico di riferimento, in particolare:

1) Delle Linee Guida numero 12 dell'ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio numero 907 del 24 ottobre 2018, conformemente al parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 3 agosto 2018, rubricate "*Affidamento dei servizi legali*", le quali confermano l'estensione dell'applicazione dei principi generali di rilievo comunitario anche agli affidamenti esclusi dalla disciplina del Nuovo Codice dei Contratti, fra cui la rappresentanza legale in giudizio (art.17, comma 1, lett.d, punto 1) in virtù dell'espresso richiamo che viene fatto ad essi dall'articolo 4 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in base alle succitate Linee Guida è possibile, motivatamente, procedere con affidamento diretto solo in limitate ipotesi, fra le quali è indicata espressamente la fattispecie di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio);

2) Della recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 giugno 2019, Quinta Sezione, resa nella Causa C-264/18, che con espresso riferimento all'assunzione della rappresentanza legale in un procedimento di carattere giurisdizionale, puntualizza che i principi di derivazione comunitaria elencati dall'art.4 D.Lgs. 50/2016 si intendono rispettati mediante adeguata motivazione (principio di trasparenza) circa la competenza e l'esperienza del professionista designato in considerazione dell'incarico da svolgere (principi di proporzionalità, di efficacia e imparzialità), riguardo l'ammontare del corrispettivo (principio di economicità), nonché di dare adeguata pubblicità all'affidamento (principio di pubblicità);

Dato atto che il comune capofila dell'iniziativa ha già disposto di affidare il servizio in oggetto allo Studio Legale Avv. Antonino Rizzo, con sede legale a Cremona, in Via del Giordano numero 9 (C.F. RZZNNN44D03D150I), per la prosecuzione della tutela legale e difesa in giudizio avanti al Consiglio di Stato, avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Lombardia – Sezione Staccata di Brescia – numero 949/2018,

Visto l'allegato prospetto di riparto delle spese legali, da cui si evince che la quota di compartecipazione a carico di questo Ente ammonta a **€ 333,19** comprensiva del compenso dell'Avv. Gabriele Pafundi, domiciliatario del predetto professionista in Roma;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso a SINTEL ARCA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Precisato che:

- il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello di tutela legale e difesa in giudizio avanti al Consiglio di Stato, avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Lombardia – Sezione Staccata di Brescia – numero 949/2018;

- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tutela legale e difesa in giudizio;

- il contraente viene individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: ZEA2B0B727 **;**

Dato atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, nonché la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sono attestati con la sottoscrizione del presente provvedimento

tutto ciò premesso;

determina

1. Di affidare,in nome e per conto del Comune di Dosolo ,per le ragioni di cui in premessa allo Studio Legale Avv. Antonino Rizzo, con sede a Cremona, in Via del Giordano numero 9 (C.F. RZZNNN44D03D150I), il servizio di tutela legale e difesa in giudizio avanti al Consiglio di Stato, avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Lombardia – Sezione Staccata di Brescia – numero 949/2018, CPV 7911000 – 8 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. d), punto 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

2. Di dare atto che le spese legali da sostenere ,ripartite fra i comuni ricorrenti e connesse al ricorso in oggetto, comprensive del compenso dell'Avv. Gabriele Pafundi, domiciliatario del predetto professionista in Roma,sono ripartite come da prospetto in allegato

3.di impegnare la somma di Euro **333,19**, quale spesa a carico del Comune di Dosolo per l'affidamento in oggetto ;

4. Di impegnare la somma suindicata ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2019 al capitolo n.4300 "Prestazioni professionali" - missione 01 – Programma 02 – Titolo I;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Comunale;

7. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario .

Dosolo, 13/12/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)